

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN LOCAZIONE DI N. 2 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI ALBENGA DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI GENITORI SEPARATI E IN VIA RESIDUALE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.

L'A.R.T.E. di Savona in esecuzione del disposto delle Delibere di Giunte della Regione Liguria n. 1507 del 07/12/2012 e n. 395 del 05/04/2013 indice bando pubblico per l'assegnazione temporanea in locazione di n. 2 alloggi di e.r.p., in fase di ristrutturazione, situati nel Comune di Albenga, da destinare prioritariamente a genitori separati e in via residuale ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Il presente bando è stato approvato dal Comune di Albenga con deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 14.10.2016.

1) UBICAZIONE E CANONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da assegnare sono i seguenti:

COMUNE DI ALBENGA

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1) ALBENGA Via Giotto 1/4 – vani 3 – sup. mq. 66,30 | canone mens. | € 254,00 |
| 2) ALBENGA Via Giotto 1/9 – vani 3 – sup. mq. 66,30 | canone mens. | € 254,00 |

Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Il canone sarà maggiorato inoltre dell'acconto dei servizi (riscaldamento ove centralizzato, pulizia scale, luce scale, ascensore, ecc.)

Sono a carico dell'assegnatario il 50% delle spese relative alla registrazione del contratto di locazione.

2) DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi dovranno essere destinati alle esigenze abitative dei soggetti appartenenti alle aree sociali di cui all'art. 3 della L.R. 38/2007 ed in particolare:

- In via prioritaria ai genitori separati che, oltre possedere i requisiti soggettivi di carattere generale di seguito riportati, risultino nella condizione di genitore separato che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori, come dimostrato dal verbale o dalla sentenza di separazione debitamente omologati ai sensi di legge (in data non anteriore ad anni 3 dalla data di emissione del bando) e che non abbia una condizione abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli minori.
- In via residuale ad anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti come espressamente indicato nella D.G.R. 395 del 05/04/2013.

Si precisa, per quanto attiene l'assegnazione ai genitori separati, che:

- A)** In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria (avvenuto prima della consegna dell'alloggio), non sarà possibile il subentro da parte di altri soggetti presenti in domanda;
- B)** Non viene applicata la disciplina prevista dalla L.R. n. 10/2004 artt. 12 e 15, trattandosi di assegnazione temporanea, pertanto:
- Non è previsto l'ampliamento del nucleo familiare;
 - Non è previsto il subentro mediante voltura dell'atto convenzionale di locazione (in caso di decesso dell'assegnatario l'alloggio dovrà essere riconsegnato all'Azienda),
 - Non sono previsti cambi.

3) PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A.R.T.E. assegnerà prioritariamente gli alloggi del presente bando a coloro che risultano già inseriti in una graduatoria e.r.p. ancora in vigore del Bacino di utenza "D" meglio individuati secondo i requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5.

ANCHE I SOGGETTI GIA' INSERITI NELLE GRADUATORIE DEVONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO.

L'assegnazione di un alloggio temporaneo, oggetto del presente bando, non esclude il richiedente dalla graduatoria in vigore in cui è inserito. Nel caso in cui durante l'assegnazione temporanea il soggetto fosse convocato per l'assegnazione di un alloggio e.r.p. lo stesso dovrà rilasciare l'alloggio occupato e prendere possesso di quello destinatogli tramite la graduatoria ordinaria.

4) DURATA DELLA LOCAZIONE TEMPORANEA

In via prioritaria, gli alloggi saranno locati ai genitori separati per un periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore uguale periodo per un totale di anni due (si precisa che alla scadenza di detto periodo non sarà consentita ai genitori separati la partecipazione ad altro eventuale bando per gli alloggi destinati a tale finalità).

In via residuale, gli alloggi saranno assegnati ai richiedenti ultrasessantacinquenni autosufficienti per un periodo di anni quattro, rinnovabile di un ulteriore uguale periodo per un totale di anni otto.

5 – REQUISITI

Possono accedere al presente bando, in via prioritaria, i genitori separati che, oltre possedere i requisiti soggettivi di carattere generale di seguito riportati, risultino nella condizione di genitore separato che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori, come dimostrato dal verbale o dalla sentenza di separazione debitamente omologati ai sensi di legge (in data non anteriore ad anni 3 dalla data di presentazione

della domanda) e che non abbia una condizione abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli minori.

Pena l'esclusione, oltre alla surrichiamata sentenza è necessario produrre documentazione comprovante una condizione abitativa non idonea a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli (es. trovarsi nella condizione di ospitalità, di coabitazione o corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito mensile, documentato producendo copia contratto locativo e busta paga del mese precedente la presentazione della domanda ovvero ricevuta del versamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre o altra documentazione idonea).

Nel caso in cui gli alloggi non fossero locati ai genitori separati per mancanza di domande idonee, gli alloggi saranno assegnati in via residuale a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi generali che risultino nella condizione di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti. Gli alloggi del presente bando non sono predisposti per l'accoglienza di portatori di handicap motorio pertanto a precisazione della richiesta condizione di anziano/autosufficiente il richiedente (unitamente ai famigliari conviventi) dovrà produrre certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'autosufficienza.

REQUISITI SOGGETTIVI DI CARATTERE GENERALE

I requisiti soggettivi per conseguire l'assegnazione degli alloggi di cui presente bando oltre a quelli surrichiamati di carattere generale sono i seguenti:

- 5.1.** essere cittadino italiano;
 - Ovvero essere cittadino di Stati membri dell'Unione Europea;
 - Ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando e sempre alla stessa data di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così come richiesto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

- 5.2.** Avere residenza anagrafica nel Comune di Albenga;
 - = Ovvero avere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Albenga;
 - = Ovvero avere la residenza in uno dei Comuni del Bacino di utenza: "D" Albenganese Costiero e Montano (ALASSIO, ANDORA, ARNASCO, CASANOVA LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO, CERIALE, CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLENDIA, LAIGUEGLIA, NASINO, ONZO, ORTOVERO, STELLANELLO, TESTICO, VENDONE, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO);

- 5.3.** Non titolarità della piena proprietà (esclusa la nuda proprietà) o di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) su uno o più alloggi ubicati nell'ambito territoriale provinciale. Non è considerato adeguato l'alloggio di proprietà dichiarato inagibile

con provvedimento sindacale. Non è considerata la titolarità di alloggio o quota di esso nel caso in cui lo stesso risulti assegnato in via giudiziale all'altro coniuge;

- 5.4.** L'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno; è consentita peraltro, la partecipazione al relativo Bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:
- a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b) non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
 - c) non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;
- 5.5.** Possedere un ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, non superiore a € 30.000,00 ovvero ad € 36.000,00 in caso di nucleo monocomponente, con gli abbattimenti reddituali derivanti dall'eventuale proprietà dell'alloggio assegnato giudizialmente ad altro coniuge e/o gli assegni di mantenimento obbligatori.

La situazione economica è quella risultante dall'ultima attestazione rilasciata alla data di pubblicazione del bando (ISEE 2016); la nuova normativa in materia di ISEE prevede che vengano dichiarati tutti i redditi percepiti nell'anno 2014) e la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare dell'anno precedente – situazione al 31/12/2015.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di emissione del bando.

IMPORTANTE

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO VERRANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE ATTESTAZIONI ISEE RILASCIATE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GIUGNO 2016.

Quanto sopra a seguito dell'approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE, ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto ai punti 5.3 - 5.4 - 5.5, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del Bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso **devono essere compilate in tutte le loro parti, pena il rigetto delle stesse.**– Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici A.R.T.E. di Savona siti in SAVONA Via Aglietto 90 (o scaricabili dal sito internet www.artesv.it) dal giorno **07.11.2016** cui va apposta una marca da bollo da € 16,00.

L'orario di apertura al pubblico degli Uffici ARTE SAVONA è il seguente:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Le domande, debitamente compilate in ogni sua parte e complete della documentazione obbligatoria di seguito riportata, devono essere **presentate improrogabilmente entro il 07.12.2016** presso gli Uffici ARTE SAVONA nelle giornate di ricevimento al pubblico surriportate, oppure trasmesse a mezzo plico raccomandato (in tal caso farà fede la data del timbro postale della partenza).

Per i richiedenti in possesso di posta certificata (pec) la domanda completa di tutti gli allegati può essere trasmessa al seguente indirizzo: posta@cert.artesv.it

SONO ESCLUSE DAL CONCORSO LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI SOPRA.

7) PUNTEGGI

7.1 Richiedente inserito nella graduatoria e.r.p. del Comune di Albenga ancora in vigore **punti**

100;

7.2 Richiedente inserito in una graduatoria e.r.p. nell'ambito territoriale "D" ancora in vigore **punti 60;**

(I punteggi di cui al punto 7.1 e 7.2 non sono cumulabili tra loro).

7.3 nucleo di un solo componente (in caso di genitore separato i figli devono essere assegnati all'altro coniuge) **punti 10;**

7.4 periodo di residenza nel Comune di Albenga:

= richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 2 nel Comune di Albenga – **punti 10;**

= richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 5 nel Comune di Albenga – **punti 20;**

7.5 richiedente che percepisca contributi per spese alloggiative erogati dal Comune di Albenga ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998 – **punti 10;**

7.6 richiedente che coabiti con altri nuclei **punti 10;**

7.7 richiedente che si dichiari disponibile alla coabitazione in uno degli alloggi a bando – **punti 10;**

7.8 qualora trattasi di anziano ultrasessantacinquenne con sfratto convalidato:

se sfratto eseguito da meno di un anno **punti 10**

se sfratto non ancora eseguito **punti 20**

8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione, la seguente documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti:

- a) copia di documento di identità valido di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi i figli affidati all'altro coniuge nel caso di genitore separato) e copia codice fiscale del richiedente;
- b) copia certificazione ordinario ISEE 2016, attestante la situazione economica del nucleo familiare richiedente (non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva che sarà acquisita direttamente dall'A.R.T.E.)
- c) **qualora trattasi di richiedente non residente** - dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Albenga;
- d) **qualora trattasi di cittadino straniero:**
 - copia della carta di soggiorno ovvero - copia del permesso di soggiorno almeno biennale;
 - documentazione attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
 - dichiarazione attestante di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così e come previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 133/2008;
- e) **qualora trattasi di genitore separato:**
 - copia verbale o sentenza di separazione, debitamente omologati ai sensi di legge, o copia sentenza di separazione giudiziale da cui risulti la condizione di genitore separato con figlio o figli minori, che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori;
 - documentazione atta a dimostrare una condizione abitativa non idonea a favorire ed a garantire la continuità di rapporto con i figli (ad esempio trovarsi in condizione di ospitalità, di coabitazione o di dover corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito netto mensile, da documentarsi mediante la presentazione di regolare contratto di locazione, della busta paga relativa al mese precedente o altra documentazione ritenuta idonea per la verifica del reddito);
- f) **qualora trattasi di anziano autosufficiente:**

il richiedente (unitamente ai familiari conviventi) dovrà produrre certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'autosufficienza.

9 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA PROVVISORIA

9.1. A.R.T.E. Savona verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti;

Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.

Completata la procedura di istruttoria, A.R.T.E. determina per ogni domanda l'ammissibilità o meno, l'attribuzione del punteggio (con le modalità previste al punto 7 del presente bando), predisponendo conseguentemente due distinte

graduatorie provvisorie: una per i genitori separati ed una per gli anziani ultrasessantacinquenni.

Dette graduatorie vengono pubblicate, per giorni 30, all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito "D". Si precisa che non verrà inviata alcuna lettera ai concorrenti utilmente inseriti negli elenchi che dovranno, di conseguenza, tenersi informati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dagli elenchi.

10 - RICORSI

10.1 Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati, possono far pervenire ad ARTE Savona ricorso scritto, non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione degli stessi all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito. Detti ricorsi vengono esaminati dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) sulla base dei documenti già acquisiti o allegati ai ricorsi stessi.

10.2 Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli da A.R.T.E. Savona.

11 - GRADUATORIA DEFINITIVA

11.1. Terminata la procedura dell'esame delle opposizioni eventualmente pervenute, la C.R.E.R. concluso l'esame predispone la graduatoria definitiva.

Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio la loro posizione in graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza:

- 1) posizione nella graduatoria e.r.p. del Comune di Albenga (qualora si tratti di richiedenti inseriti nella graduatoria e.r.p. del Comune di Albenga in vigore);
- 2) posizione nella graduatoria e.r.p. nei Comuni del Bacino di Utenza "D" (qualora si tratti di richiedenti inseriti nelle graduatorie e.r.p. in vigore nel bacino di utenza "D")
- 3) residenza nel Comune di Albenga;
- 4) dal sorteggio

11.2. Le graduatorie definitive saranno valide dal giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio del Comune di Albenga. L'A.R.T.E. di Savona può disporre ogni ulteriore forma di pubblicità che ritenga opportuna.

11.3. Le surrichiamate graduatorie definitive avranno durata di anni 2.

12 – MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti inseriti nelle prima graduatoria definitiva e precisamente: Genitori separati seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.

Qualora non tutti gli alloggi fossero assegnati gli stessi sono destinati in via residuale a coloro che sono inseriti nella graduatoria destinata agli Ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Prima dell'assegnazione degli alloggi A.R.T.E. Savona provvede ad effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare il possesso dei requisiti dei singoli richiedenti. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, ARTE provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.

Viene cancellato dalla graduatoria definitiva il richiedente che rinunci all'alloggio proposto, qualora la mancata accettazione non sia motivata da gravi motivazioni ampiamente documentate.

L'assegnazione sarà comunicata, a cura di A.R.T.E. Savona, agli aventi diritto con lettera raccomandata, inviata all'ultimo indirizzo indicato dallo stesso quale suo ultimo recapito, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi; tale scelta avviene da parte degli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Qualora l'assegnatario, salvo giustificato documentato impedimento, non si presenti per la scelta dell'alloggio A.R.T.E. Savona, pronuncia automatica decadenza che comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

13) ANNULLAMENTO, DECADENZA, SANZIONI

La mancata riconsegna dell'alloggio e la permanenza nello stesso dopo la scadenza del termine previsto dal presente bando per la durata massima dell'assegnazione (due anni nel caso di genitori separati e quattro anni più eventuali quattro anni, nel caso di anziani), comporta la decadenza dall'assegnazione (vedi artt. 16, 17 e 18 L.R. n. 10/2004). Per il calcolo del termine di rilascio si precisa che lo stesso ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione.

L'annullamento e la decadenza dall'assegnazione sono disciplinati dalla L.R. 10/2004 e s.m.i. e da ogni altra disposizione in materia.

Tutti i provvedimenti emessi da A.R.T.E. Savona che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

14) SANZIONI

In caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75-76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

07.11.2016

f.to L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maurizio Raineri)

Il sottoscritto:

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

CodiceFiscale _____

- **nubile/celibe** _____

- **coniugato/a** _____

- **separato/a legalmente** _____

**in caso di separazione legale dal coniuge, indicare per ogni componente del nucleo familiare di cui sopra, gli estremi della sentenza: Tribunale di
n°..... data che si allega in copia.**

- **divorziato/a** _____

- **vedovo/a** _____

Residente in:

Comune _____

Via o P.zza _____ Civico _____ interno n° _____

Provincia di _____ Telefono _____

Cittadinanza _____ data rilascio Permesso Soggiorno _____

Indirizzo e-mail _____

e di fatto domiciliato nel Comune _____

Via o Piazza _____

civico _____ interno n° _____ telefono _____

Preso visione delle modalità indicate nel Bando di assegnazione TEMPORANEA IN LOCAZIONE DI N. 2 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE DI ALBENGA DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI GENITORI SEPARATI E IN VIA RESIDUALE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, che accetta integralmente ed al quale la domanda si riferisce,

CHIEDE

L'assegnazione temporanea in locazione di uno degli alloggi di E.R.P. situati nel Comune di Albenga, destinati a genitori separati per un periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore uguale periodo per un totale di anni due in via residuale ai richiedenti ultrasessantacinquenni autosufficienti per un periodo di anni quattro, rinnovabile di un ulteriore uguale periodo in esecuzione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 395 del 05/04/2013

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, art. 76 con la consapevolezza che la non veridicità della dichiarazione comporta responsabilità penale e la DECADENZA dai benefici eventualmente conseguiti, di possedere, alla data di emanazione del Bando, i seguenti:

- di essere genitore separato, di aver lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori, come dimostrato dal verbale o sentenza di separazione (che si allega), omologati, o sentenza di separazione giudiziale pronunciata (che si allega), in data non anteriore a tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda e di non avere una condizione abitativa idonea, atta a favorire e a garantire la continuità del rapporto con i figli minori;
- di avere un'età maggiore di 65 anni e **di essere autosufficiente**;
- di essere cittadino italiano;
- di essere cittadino di stato aderente all'Unione Europea;
- di essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea che ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L. 189/2002 è titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

RESIDENZA

- di essere residente nel Comune di Albenga;
- di prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Albenga;
- di avere la residenza in uno dei Comuni del Bacino di utenza:"D" : Albenganese Costiero e Montano (ALASSIO, ANDORA, ARNASCO, CASANOVA LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO, CERIALE, CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLENDIA, LAIGUEGLIA, NASINO, ONZO, ORTOVERO, STELLANELLO, TESTICO, VENDONE, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO);

IMPOSSIDENZA

- Non titolarità della piena proprietà (esclusa la nuda proprietà) o di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) su uno o più alloggi ubicati nell'ambito territoriale provinciale. Non è considerato adeguato l'alloggio di proprietà dichiarato inagibile con provvedimento sindacale. Non è considerata la titolarità di alloggio o quota di esso nel caso in cui lo stesso risulti assegnato in via giudiziale all'altro coniuge;
- L'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno; è consentita peraltro, la partecipazione al relativo Bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:
 - a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b) non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;
 - c) non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;

REDDITO

Possedere un ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, non superiore a € 30.000,00 ovvero ad € 36.000,00 in caso di nucleo monocomponente, con gli abbattimenti reddituali derivanti dall'eventuale proprietà dell'alloggio assegnato giudizialmente ad altro coniuge e/o gli assegni di mantenimento obbligatori.

pari a € _____

CHE IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE E' COSI' COMPOSTO:

indicare i componenti del proprio nucleo familiare ovvero i nominativi di coloro per i quali viene richiesta l'assegnazione (nel caso di genitori separati indicare anche i figli affidati all'altro coniuge)

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA	CODICE FISCALE

AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

INSERIMENTO IN PRECEDENTI GRADUATORIE (Sbarrare una delle sottoindicate caselle)

- di aver partecipato ad un altro Bando nel Comune di Albenga, e di essere inserito in una graduatoria ancora in vigore;
- di aver partecipato ad un altro Bando nel Comune di _____ nell'ambito territoriale D, e di essere inserito in una graduatoria ancora in vigore;

(I punteggi sopra citati non sono cumulabili tra loro).

CONDIZIONI FAMILIARI

- di essere un solo componente (in caso di genitore separato i figli devono essere assegnati all'altro coniuge)

RESIDENZA NEL COMUNE DI Albenga

- richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 2 nel Comune di Albenga;
- richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 5 nel Comune di Albenga;

CONTRIBUTI PER SPESE ALLOGGIATIVE

- richiedente che percepisca contributi per spese alloggiative erogati dal Comune di Albenga ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998;

CONDIZIONI ALLOGGIATIVE

- richiedente che coabiti con altri nuclei;
- richiedente che si dichiari disponibile alla coabitazione in uno degli alloggi a bando;
- richiedente anziano ultrasessantacinquenne con sfratto convalidato:
di avere uno sfratto eseguito da meno di un anno
- richiedente anziano ultrasessantacinquenne con sfratto convalidato:
non ancora eseguito;

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che verranno eseguiti, da parte di ARTE Savona attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare nonché alle condizioni che hanno dato luogo a punteggio.

In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 dal controllo emerga che il contenuto delle autocertificazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto all'ufficio competente eventuali variazioni di residenza o di indirizzo che si verifichino tra la data di presentazione della domanda e quella dell'eventuale assegnazione onde evitare disagio postali in ordine ad eventuali comunicazioni .

DICHIARA

Di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari ed abitative nonché nella situazione economica, tali da dar luogo ad attribuzione del punteggio.

IL RICHIEDENTE _____
(Luogo e data)

(Firma impiegato ricevente)
Timbro Ufficio

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.° 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) –

Il/La sottoscritto/a _____ presta il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione. A tal proposito, prende visione dell'informativa che segue e la sottoscrive: "Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.° 196 del 30.6.2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione del contratto qui sottoscritto ed avverrà presso questa Azienda con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; nello specifico, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge, nonché agli amministratori pro tempore dei fabbricati (incaricati sulla base di regolare assemblea degli assegnatari/proprietari) per lo svolgimento delle attività di gestione delle parti comuni e per la predisposizione del rendiconto e del riparto spese annuali in cui vengono evidenziate le posizioni di dare ed avere dei singoli inquilini; dei dati potranno, inoltre, venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell' A.R.T.E. di Savona od ogni altro soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge, nonché l'Organismo di Vigilanza dell'Ente istituito ai sensi del D. Lgs. N.° 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura sopraccitata e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n.° 196 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Legale Rappresentante pro tempore dell' A.R.T.E di Savona, Via Aglietto n.° 90 – Savona ed al Responsabile del Trattamento, Avv. Sabrina PETRONI, Via Aglietto n.° 90 – Savona. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso l'Ufficio Segreteria Generale dell' A.R.T.E. di Savona.

Firma _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione, la seguente documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti:

- copia di documento di identità valido di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi i figli affidati all'altro coniuge nel caso di genitore separato) e copia codice fiscale del richiedente;
- copia certificazione ordinario ISEE in corso di validità, attestante la situazione economica del nucleo familiare richiedente (non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva che sarà acquisita direttamente dall'A.R.T.E.) **AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO VERRANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE ATTESTAZIONI ISEE RILASCIATE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GIUGNO 2016. Quanto sopra a seguito dell'approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'attestazione ISEE, ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.**
- **qualora trattasi di richiedente non residente** - dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Albenga;
- **qualora trattasi di cittadino straniero:**
 - copia della carta di soggiorno ovvero - copia del permesso di soggiorno almeno biennale;
 - documentazione attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
per lavoratori dipendenti - busta -contratto di lavoro –
per lavoratori autonomi - iscrizione camera di commercio:
 - dichiarazione attestante di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Liguria, così e come previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 133/2008;
- **qualora trattasi di genitore separato:**
 - copia verbale o sentenza di separazione, debitamente omologati ai sensi di legge, o copia sentenza di separazione giudiziale da cui risulti la condizione di genitore separato con figlio o figli minori, che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori;
 - documentazione atta a dimostrare una condizione abitativa non idonea a favorire ed a garantire la continuità di rapporto con i figli (ad esempio trovarsi in condizione di ospitalità, di coabitazione o di dover corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito netto mensile, da documentarsi mediante la presentazione di regolare contratto di locazione, della busta paga relativa al mese precedente o altra documentazione ritenuta idonea per la verifica del reddito);
- **qualora trattasi di anziano autosufficiente:**
il richiedente (unitamente ai famigliari conviventi) dovrà produrre certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'autosufficienza.